



Il Ministro dell'università e della ricerca

DIRETTIVA RECANTE “CRITERI E LE MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI”

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e, in particolare, l’articolo 19;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, come, da ultimo, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante “Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'Area Funzioni Centrali, che contengono la disciplina specifica del conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2007 n. 10, riguardante l'affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali;

CONSIDERATO che la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali è direttamente funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico in materia di esercizio delle funzioni amministrative;

RITENUTO, alla luce del sopravvenuto quadro normativo e delle novità giurisprudenziali in materia, di dover definire i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e di seconda fascia del personale dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca;

VISTO il confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative;

SENTITI l'Organismo paritetico per l'innovazione, l'Organismo paritetico per l'innovazione – Area dirigenti e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

ADOTTA LA SEGUENTE DIRETTIVA

Art.1

Premesse

1. La presente Direttiva definisce i criteri generali e le modalità per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero dell'università e della ricerca, nonché per la revoca.

2. I criteri e le modalità indicati, volti a garantire efficienza, imparzialità e trasparenza, operano nel rispetto della disciplina in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dall'art. 45 del C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018.

3* Si osservano le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Vengono, inoltre, rispettati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art.2 Principi generali

1. La procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali, in ossequio ai principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico in materia di esercizio delle funzioni amministrative, avviene nel rispetto dei seguenti principi generali:

- tutti i dirigenti hanno diritto a un incarico, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi nazionali di lavoro vigenti;
- gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti a tempo determinato, mediante un provvedimento che individua l'oggetto, la durata e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alla disciplina di settore oltre che alle priorità, ai piani e ai programmi definiti con gli atti di indirizzo del Ministro e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto;
- la durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei casi di conseguimento del limite di età per collocamento a riposo. L'incarico termina comunque con la cessazione del rapporto di lavoro;
- gli incarichi dirigenziali sono conferiti sulla base dei criteri e con le modalità indicati dalla presente direttiva, al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle competenze professionali in relazione ai risultati da conseguire, tenendo anche conto della disponibilità manifestata dagli interessati e dell'esigenza di garantire le pari opportunità;
- nel conferimento degli incarichi deve essere applicato il principio generale di rotazione, quale misura di prevenzione della corruzione e come strumento per favorire l'arricchimento professionale dei singoli dirigenti. Il principio di rotazione degli incarichi dovrà essere, comunque, opportunamente temperato con la prioritaria motivata esigenza dell'amministrazione di assicurare la necessaria continuità degli indirizzi e dei progetti in essere, in modo particolare per uffici contraddistinti da elevato tecnicismo o funzionalmente caratterizzati da specifica operatività;
- è garantita un'adeguata programmazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali volta a favorire, da un lato, la continuità dell'azione amministrativa e, dall'altro, la certezza delle situazioni giuridiche;
- è assicurata la pubblicità dei posti dirigenziali vacanti, corredata delle notizie concernenti le competenze ed esperienze professionali richieste in relazione ai compiti afferenti all'incarico dirigenziale e viene garantita la valutazione dell'idoneità tecnica e professionale, nonché delle attitudini dei dirigenti a perseguire gli obiettivi fissati dall'organo di vertice;
- al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale di lavoro con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché di quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva di settore, è definito il corrispondente trattamento economico fisso e accessorio.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 3

Criteria per il conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) coerenza dei titoli di studio universitari e post universitari e delle esperienze formative possedute dal dirigente con la natura dell'incarico da conferire e con gli obiettivi ad esso connessi;
- b) specifiche competenze organizzative e capacità professionali maturate dal dirigente in esperienze pregresse, anche presso altre amministrazioni, desumibili dal curriculum vitae, da commisurare alla complessità della struttura da ricoprire e alla specificità delle funzioni dirigenziali;
- c) risultati conseguiti dal dirigente nei precedenti incarichi e relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi connessi al posto di funzione ricoperto e agli ulteriori obiettivi assegnati dagli atti di indirizzo e di programmazione emanati dall'amministrazione che ha conferito l'incarico;
- d) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, soprattutto in correlazione alla tipologia di incarico da conferire;
- e) a parità di condizioni sarà data preferenza al candidato più giovane anagraficamente.

2. I suddetti criteri possono essere integrati, tenendo conto del tipo di incarico da conferire e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati.

3. Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale a dirigenti di nuova nomina, vincitori di procedure concorsuali, avviene sulla base dei criteri di cui al comma 1, in quanto compatibili e delle esigenze funzionali del Ministero sui posti vacanti e non previamente attribuiti tramite apposita procedura di interpello ai dirigenti già in servizio, tenendo conto anche della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito.

Art. 4

Pubblicità degli incarichi dirigenziali vacanti

1. La Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali detiene e aggiorna costantemente la banca dati del personale dirigente del Ministero, nella quale sono contenuti i dati relativi ai *curricula* dei dirigenti, agli incarichi conferiti, agli incarichi aggiuntivi e alla valutazione del risultato. Tale banca dati è regolamentata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato, in materia di protezione dei dati personali. A tal fine sono predisposte procedure atte a consentire ai dirigenti del Ministero l'accesso individuale alla banca dati per la verifica dei propri dati e la segnalazione delle rettifiche da effettuare.

2. La predetta Direzione generale effettua, altresì, semestralmente la ricognizione e l'aggiornamento delle posizioni dirigenziali vacanti del personale dirigente, riportando la relativa graduazione, fatto salvo quanto previsto dalle norme legislative o contrattuali che determinano l'indisponibilità dei posti medesimi. La Direzione generale comunica l'esito di detta ricognizione all'Ufficio di Gabinetto, al Segretariato generale e alle OOSS area dirigenti, provvedendo alla pubblicazione sulla base della normativa vigente in materia di trasparenza.



Il Ministro dell'università e della ricerca

3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali rende conoscibili, mediante pubblicazione di apposito avviso (c.d. interpello) sul sito internet istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, i posti di funzione dirigenziale che si rendono disponibili nella dotazione organica, esplicitando la natura e le caratteristiche degli obiettivi ad essi collegati, nonché i criteri di scelta e il livello di graduazione della posizione economica attribuita, e acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

4. L'interpello è rivolto ai dirigenti dei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca, che possono manifestare l'interesse all'attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale per la copertura di posti di funzione di livello generale e non generale se appartenenti, rispettivamente, al ruolo dei dirigenti di prima fascia o al ruolo dei dirigenti di seconda fascia. Ai dirigenti di seconda fascia è, comunque, consentita la presentazione di una manifestazione di interesse per posti di funzione di livello generale.

5. Fino alla cessazione del ruolo unico del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 4, comma 4, del Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima che di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo unico di cui al citato articolo 4, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. L'interpello può essere rivolto contestualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli del Ministero, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, che potranno risultare destinatari dell'incarico dirigenziale di cui trattasi previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

7. L'eventuale conferimento di incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può avvenire attraverso una procedura attivabile in caso di mancata copertura dei posti di funzione dirigenziale tramite procedure di interpello di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, con apposito interpello, secondo le modalità esplicitate dal comma 3 del presente articolo, rivolto ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.lgs. 165/2001; la selezione deve tener conto dei requisiti previsti dal citato articolo e dei criteri indicati nel precedente comma 1, oltre che degli eventuali ulteriori criteri esplicitati nell'interpello pubblico, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi da conseguire, e alle esigenze funzionali del Ministero; in ogni caso, è assicurato il rispetto del limite percentuale previsto dalla normativa vigente.

8. Resta fermo il carattere fiduciario, ai sensi dell'art.14, comma 2, del predetto decreto legislativo 165, degli incarichi dirigenziali da conferire nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, nonché dell'incarico di Segretario generale.



Il Ministro dell'università e della ricerca

9. L'interpello resta in pubblicazione, di norma, per almeno dieci giorni, salva la possibilità di proporre una diversa durata, in relazione a specifiche e contingenti esigenze adeguatamente motivate e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni lavorativi.
10. L'esito dell'interpello è reso pubblico sul medesimo sito istituzionale del Ministero.

Art. 5

Procedura per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di prima fascia

1. La procedura di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di prima fascia si articola nelle seguenti fasi:
- a) anteriormente al termine in cui è previsto che si determini la vacanza di una posizione dirigenziale di prima fascia e, comunque, entro dieci giorni dall'avvenuta disponibilità del posto, il Direttore del personale, del bilancio e dei servizi strumentali comunica al Capo di Gabinetto e al Segretario Generale la disponibilità della posizione, al fine di avviare la procedura finalizzata al conferimento del relativo incarico;
 - b) la Direzione del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto e il Segretariato generale, avvia la procedura di interpello con le modalità previste dall'art. 3. L'interpello deve indicare il numero e la tipologia dei posti dirigenziali vacanti, le competenze professionali richieste per ciascun incarico e la documentazione da produrre in allegato all'istanza di partecipazione;
 - c) entro il termine di dieci giorni o diverso termine indicato nell'atto di interpello, mai inferiore a cinque giorni lavorativi, gli interessati presentano l'istanza di conferimento dell'incarico, corredata dalla documentazione richiesta, mediante posta elettronica certificata, ovvero con le ulteriori modalità eventualmente indicate nell'interpello. Se la vacanza riguarda più posti di funzione dirigenziale di prima fascia gli interessati possono presentare un'istanza con più candidature;
 - d) alla domanda va sempre allegata copia di un valido documento di identità e il *curriculum vitae*, con riferimento al quale i dirigenti assumono piena responsabilità delle dichiarazioni contenute, in conformità a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - e) contestualmente, i dirigenti devono dichiarare, in conformità alla normativa in tema di anticorruzione, l'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, ovvero la disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità. In caso di sussistenza di una o più condizioni non sanabili di inconfiribilità e/o incompatibilità, l'Amministrazione non conferirà l'incarico e provvederà a conferirlo ad altro soggetto;
 - f) la Direzione del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, verificata la regolarità formale delle istanze e dei relativi allegati trasmessi dai partecipanti, invia all'Ufficio di gabinetto, per gli adempimenti di competenza, tutta la documentazione ricevuta.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 6

Commissione di valutazione per il conferimento di funzione dirigenziale di prima fascia

1. Al fine di individuare il profilo più idoneo all'incarico dirigenziale generale da conferire può essere nominata, con decreto del Ministro, una apposita Commissione.
2. La Commissione è di regola composta da tre membri e un segretario verbalizzante.
3. Possono essere nominati membri della Commissione il Segretario generale o membri scelti tra dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni, magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari di ruolo, nonché soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso delle capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate, anche in quiescenza nel rispetto della normativa vigente. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale in servizio presso la Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.
4. La Commissione esamina le manifestazioni di interesse pervenute da parte dei dirigenti generali e non, i relativi *curricula*, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 3, effettuando una valutazione attraverso apposite schede, procedendo prioritariamente all'esame delle domande dei candidati dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero.
5. All'esito della valutazione la Commissione redige una lista dei candidati senza ordine di preferenze, dando atto nel verbale delle operazioni di cui al comma precedente, restituendo gli atti all'Ufficio di gabinetto, la cui conservazione sarà, in ogni caso, garantita dalla Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.
6. Il Ministro formula la proposta motivata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini del successivo *iter* di nomina. La proposta deve contenere: 1) l'indicazione dell'oggetto dell'incarico; 2) l'indicazione della decorrenza e della scadenza dell'incarico; 3) l'indicazione degli obiettivi da perseguire; 4) la dichiarazione circa l'avvenuto adempimento di cui all'articolo 5, lettera f), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 5) la dichiarazione che, nell'effettuare la scelta del dirigente indicato nella proposta, sono state rispettate le regole stabilite nel provvedimento generale di determinazione dei criteri di affidamento degli incarichi; 6) la dichiarazione che, nell'effettuare la scelta del dirigente indicato nella proposta, si è tenuto conto del principio di pari opportunità.

Art. 7

Procedura per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di seconda fascia

La procedura di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di seconda fascia si articola nelle seguenti fasi:

- a) anteriormente al termine in cui è previsto che si determini la vacanza di una posizione dirigenziale di seconda fascia e, comunque, entro dieci giorni dall'avvenuta disponibilità del posto, il Direttore del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, su indicazione dei titolari



Il Ministro dell'università e della ricerca

delle competenti strutture dirigenziali generali, comunica al Capo di Gabinetto e al Segretario Generale la disponibilità delle posizioni, al fine di avviare la procedura finalizzata al conferimento del relativo incarico;

- b) nell'interpello, a cura di ciascuna struttura interessata, devono essere indicati il numero e la tipologia dei posti vacanti, le competenze professionali richieste per ciascuna posizione dirigenziale da ricoprire, la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione e le modalità di presentazione della stessa;
- c) entro il termine di dieci giorni o diverso termine indicato nell'atto di interpello, mai inferiore a cinque giorni lavorativi, i soggetti interessati presentano, secondo le modalità previste dall'interpello, al titolare della struttura dirigenziale generale ovvero al Segretario Generale competente al conferimento dell'incarico, l'istanza di conferimento dell'incarico, corredata della documentazione richiesta. Se la vacanza riguarda più posti di funzione dirigenziale di seconda fascia gli interessati possono presentare un'istanza con più candidature;
- d) ciascuna Direzione generale ovvero il Segretariato Generale per i propri uffici, verificata la regolarità formale delle istanze e dei relativi allegati, procede prioritariamente all'esame delle domande dei candidati dirigenti del Ministero, ai sensi della normativa vigente. Ciascun Dirigente generale, ovvero il Segretario generale per i propri uffici, sulla base delle domande pervenute e della documentazione allegata, ai sensi della normativa vigente definisce l'esito dell'interpello, tenendo conto dei criteri stabiliti dall'art. 3 del presente decreto, predisponendo sia il provvedimento di conferimento di incarico dirigenziale al candidato prescelto, contenente nelle premesse le motivazioni relative alla valutazione comparativa effettuata, sia l'accessivo contratto individuale di lavoro;
- e) il Segretario Generale e ciascun Direttore Generale, conclusa la procedura di conferimento dell'incarico di cui alla lettera precedente, provvede a trasmettere il provvedimento di conferimento di incarico dirigenziale e l'accessivo contratto individuale di lavoro, alla Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi per la tenuta dello stato giuridico del personale e la trasmissione dei provvedimenti stessi agli organi di controllo nonché per fornire informativa al Capo di Gabinetto e al Segretario Generale;
- f) in caso di mancata copertura dei posti di funzione dirigenziale di seconda fascia tramite interpello rivolto ai dirigenti di ruolo del Ministero ovvero di altre amministrazioni, il Segretario generale, per i propri uffici, ovvero ciascun Direttore Generale, sentito il Dirigente generale della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 7, della presente direttiva;
- g) qualora, all'esito delle procedure per il conferimento degli incarichi, residuino dirigenti privi di incarico ed uffici dirigenziali vacanti, tenuto conto dell'esigenza di garantire il diritto all'incarico a tutti i dirigenti, il Direttore del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, valutato il curriculum vitae del dirigente, previo confronto con il Segretario Generale ovvero Direttore generale preposto alla struttura presso cui si trova la posizione dirigenziale vacante e sentito l'interessato, comunica, al Segretariato generale ovvero alla Direzione generale presso cui si trova la posizione vacante, il nominativo del dirigente per successivo conferimento dell'incarico;
- h) il dirigente deve sottoscrivere, all'atto del conferimento dell'incarico, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale. In caso di sussistenza di una o più condizioni non sanabili di inconferibilità e/o incompatibilità, l'Amministrazione non conferirà l'incarico e provvederà a conferirlo ad altro soggetto.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 8

Incarichi *ad interim*

1. Il conferimento di un incarico *ad interim* ha carattere eccezionale, può essere conferito, previo interpello, per motivate esigenze organizzative e funzionali nelle more dell'attribuzione di un incarico secondo le disposizioni vigenti.

2. L'incarico *ad interim* deve avere una durata certa prorogabile in presenza di particolari esigenze di funzionalità dell'Ufficio, e rapportata al tempo ragionevole necessario al compimento della procedura ordinaria per il conferimento degli incarichi dirigenziali, e deve essere attribuito nel rispetto dei criteri generali della presente Direttiva, in quanto compatibili, tenendo conto, altresì, delle seguenti priorità:

- a. attribuzione dell'incarico a dirigenti in servizio nel medesimo Segretariato o Direzione generale;
- b. titolarità di un incarico dirigenziale che abbia ad oggetto materie affini a quelle contenute nell'incarico da conferire, salvo diverse e motivate esigenze di funzionalità;
- c. pregressa particolare esperienza acquisita nelle materie oggetto dell'incarico da conferire.

3. Fatte salve specifiche e motivate esigenze organizzative e funzionali, al dirigente può essere attribuito, di norma, un solo incarico *ad interim*. Il provvedimento di conferimento dell'incarico viene pubblicato sul sito istituzionale.

Art. 9

Astensione, assenza, impedimento o vacanza

1. Il Direttore generale, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, si astiene dall'adozione di ogni atto e provvedimento concernente il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale. Ricorrendo tale ipotesi, ovvero in caso di assenza, impedimento o vacanza, la trattazione del procedimento è affidata al Segretario generale.

2. Analogamente, il Segretario generale, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, si astiene dall'adozione di ogni atto e provvedimento concernente il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale. Ricorrendo tale ipotesi, ovvero in caso di assenza, impedimento o vacanza dell'incarico del Segretario generale, svolge le funzioni il Dirigente generale con funzioni vicarie ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, citato nelle premesse.

Art.10

Revoca degli incarichi

1. L'incarico può essere revocato nei casi previsti dalle norme di legge e/o contrattuali per motivate ragioni organizzative e gestionali, ovvero qualora sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o l'inosservanza delle direttive impartite, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. La revoca ha luogo nel rispetto del principio del giusto procedimento.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art.11

Responsabilità del Segretario generale o del Direttore generale nel periodo transitorio della decorrenza dell'incarico

1. Il Segretario e il Direttore generale assicurano tempestivamente la copertura dei posti dirigenziali vacanti, secondo le disposizioni della presente Direttiva.
2. Fino a quando il posto dirigenziale è vacante, la responsabilità dell'ufficio resta attribuita al Segretario generale o al Direttore della Direzione presso cui lo stesso ufficio è incardinato.

Art.12

Informativa sindacale

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali informa le organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza sulla copertura della dotazione organica della dirigenza di prima e seconda fascia del Ministero e sugli incarichi conferiti.

Art.13

Disposizioni finali

1. La presente Direttiva entra in vigore a decorrere dalla data di registrazione della Corte dei conti.

La presente Direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO

Prof.ssa Maria Cristina Messa